

LLOYD'S

**YOUR
INSURANCE
DOCUMENTS**

SECURING YOUR PEACE OF MIND

CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

RECLAMI

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:

Servizio Reclami

Ufficio Italiano dei Lloyd's
Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano - Italia
Fax no.: +39 02 6378 8857
E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l'esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Italia
Tel.: 800 486661 (dall'Italia)
Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link:

<http://www.ivass.it>

Il dipartimento responsabile presso i Lloyd's della gestione dei reclami è il seguente:

Complaints Team

Lloyd's
One Lime Street
London EC3M 7HA
United Kingdom
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696
E-mail: complaints@lloyds.com

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.

MODULO

LLOYD'S

Codice Ramo	Codice Coverholder	Codice Lloyd's Broker	N. Cover Note / Binder
04	108257 NLZ	507 / PRF	21 giu 2017 / 11 - N17SB02380
Il presente Modulo forma parte integrante del Certificato N° 10542781B			UMR : B0507N17SB02380
Tipo di assicurazione: RCT			

Nome e indirizzo dell'Assicurato o Contraente:

CAPDI & LSM
Via del Gazzato, 4
30174 Mestre (VE)
Italia

Codice Fiscale: 93013800201

Durata dell'Assicurazione con esclusione del tacito rinnovo:

dalle ore **24:00** del **30 dicembre 2018** alle ore **24:00** del **30 dicembre 2019**

Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto: **01 dicembre 2018**

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati:

vedi allegati.

Rischi e importi assicurati, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra):

vedi Scheda di Copertura.

Premio (Euro):

Rischio	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
4,245 RC Professionale	5.000,00	0,00	5.000,00	1.112,50	6.112,50
TOTALE COMPLESSIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.112,50	6.112,50

Il premio deve essere pagato al Coverholder dei Lloyd's di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente

Rata dovuta al	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
30/12/2018	5.000,00	0,00	5.000,00	1.112,50	6.112,50

03 dicembre 2018



Vittorio Scala

Data

Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's
In nome e per conto dei Membri Sottoscrittori
che assumono il rischio di cui al presente contratto



L'Assicurato o il Contraente

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL SETTORE INFORMATIVO COSTITUITO DAL DIP, DAL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP (ora IVASS) n° 35 DEL 26/05/2010.

Il Contraente

Il Coverholder dei Lloyd's incaricato alla gestione del presente Certificato è:

Anglo Lombarda Srl Insurance Brokers

Il pagamento del Premio per l'importo di **€ 6.112,50** è stato fatto in mie mani in data **01/12/2018**


L'Incaricato **ANGLO LOMBARDA S.r.l.**

INSURANCE BROKERS

LLOYD'S**Scheda di copertura polizza n. 10542781B****Contraente : CAPDI & LSM**

Oggetto dell'assicurazione	La garanzia si estende alla responsabilità civile personale dei soci nello svolgimento delle attività motorie con indirizzo preventivo, formativo, ricreativo, sportivo, correttivo e rieducativo sia nel pubblico che nel privato. L'assicurazione è estesa all'uso di mezzi tecnici, quali attrezzature, impianti e quanto necessita all'esercizio della libera professione. Sono da intendersi soci i Diplomatici ISEF ed i laureati in scienze motorie di tutte le province italiane.
Capitali assicurati	
R.C.T.	€ 1.000.000,00 (unmilione/00)
Massimale in aggregato annuo	€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)
Condizioni di polizza	Come da condizioni generali di polizza allegate. Si precisa che per soci si intendono i soci individuali della Confederazione Capdi & LSM e i soci delle associazioni federate alla Capdi & LSM.

IL CORRISPONDENTE DEI LLOYD'S



ANGLO LOMBARDA Srl
Insurance Brokers

IL CONTRAENTE/ASSICURATO



CAPDI & LSM
Confederazione Associazioni diplomatici ISEF



LLOYD'S

ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

DEFINIZIONI

A. Specifica - Il documento redatto su apposito modulo, che contiene il numero assegnato a questo contratto d'assicurazione, il luogo e la data di emissione e gli altri estremi richiamati nel testo. Il Modulo della Specifica è annesso al contratto e ne fa parte integrante.

B. Assicurazione - *il contratto d'Assicurazione.*

B1. Assicuratore - *Uno o più Sindacati dei Lloyd's*

C. Polizza - *il documento che fornisce prova dell'Assicurazione.*

D. Contraente - Il Soggetto che stipula l'Assicurazione. Si applica il disposto dell'art. 1891 del Codice Civile da ora in poi indicato come "CC oppure cod.civ."

E. Assicurato - Il Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

F. Terzi - Tutte le persone fisiche e giuridiche diverse dall'Assicurato/Contraente, con esclusione del coniuge o convivente e dei figli dell'Assicurato, dei familiari che con lui convivono. Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che con lui si trovino nei rapporti di cui al precedente cpv. Sono del pari esclusi i suoi dipendenti di ogni ordine e grado.

Nel termine 'terzo' o 'terzi' sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell'Assicurato, in relazione all'esercizio dell'attività richiamata in questo contratto d'assicurazione.

G. Dipendenti - Tutte le persone che, in relazione all'esercizio dell'attività richiamata in questo contratto d'assicurazione, operano alle dirette dipendenze dell'Assicurato al momento del Sinistro, con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o di apprendistato o praticantato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage".

H. Circostanza - si intende uno o più dei seguenti:

- a) un'intimazione o la sicura intenzione della volontà di avanzare una richiesta di risarcimento;
- b) qualsiasi critica o disputa (giustificata o non) direttamente o indirettamente conosciuta, espressa o implicita relativa all'attività dell'Assicurato che possa dare luogo ad una perdita a Terzi;
- c) qualsiasi critica o disputa (giustificata o non) direttamente o indirettamente, espressa od implicita relativa all'attività dell'Assicurato o delle persone di cui l'Assicurato è responsabile che possa dare luogo ad una perdita a Terzi;
- d) conoscenza dell'Assicurato di possibili sue mancanze o sospetto sulla qualità dello svolgimento della attività indicata in polizza o delle persone di cui è legalmente responsabile ove detta mancanza potrebbe dare luogo ad una perdita a Terzi

I. Perdita Patrimoniale - Il pregiudizio economico diretto che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

J. Danni corporali - morte o lesioni personali temporanee o permanenti.

K. Danni materiali - distruzione o deterioramento di cose.

L. Reclamo - la comunicazione con la quale il terzo (*definizione F*) manifesta all'Assicurato/Contraente l'intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, (2) oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali danni.

M. Sinistro - il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

N. Reclamante - Il Terzo che avanza un Reclamo.



LLOYD'S

O. Cose – sia gli oggetti materiali che animali.

P. Periodo di assicurazione - Il periodo le cui date di inizio e termine sono stabilite in Specifica, fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile. Successivamente, il periodo di assicurazione corrisponderà, di volta in volta oltre che separatamente e distintamente, a ciascuna annualità di rinnovo di questo contratto. Ad ogni scadenza, pagato il premio convenuto nel nuovo contratto che sarà emesso, inizia un nuovo periodo di assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo.

Q. Limite d'indennizzo/Somma assicurata - La somma indicata nella Specifica che rappresenta l'esborso massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere per l'insieme di tutti i Reclami pertinenti a uno stesso Periodo di assicurazione fatto salvo quanto all'art. 1917 del codice civile per quanto attiene alle spese.

R. Indennizzo – La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro indennizzabile.

S. Franchigia/Scoperto - L'ammontare che resta a carico dell'Assicurato per ogni reclamo. Gli Assicuratori rispondono per la parte dell'indennizzo e delle spese, che eccede la franchigia/scoperto. Gli stessi possono essere in forma fissa o percentuale.

T. Questionario - il questionario e qualsiasi dichiarazione, informazione, materiale informativo e successivi allegati forniti all'Assicuratore dall'Assicurato e/o dal Contraente che forma parte integrante della Polizza e forma la base del contratto.

U. Subappaltatore – persona fisica o giuridica a cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori.

V. Corrispondente dei Lloyd's - La Anglo Lombarda Insurance Brokers Srl.

IL CORRISPONDENTE DEI LLOYD'S

ANGLO LOMBARDA srl
Insurance Brokers



IL CONTRAENTE/ASSICURATO

CAPDI & LSM



CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA**Articolo 1 - Richiamo alle definizioni**

Si conviene che le definizioni che precedono fanno parte integrante di questa Assicurazione e vengono tutte richiamate per l'interpretazione dei termini e delle condizioni che seguono e di ogni altro disposto riguardante quest'Assicurazione.

Articolo 2 - Norme di legge, interpretazione del contratto, giurisdizione e Foro Competente

Per l'interpretazione della Polizza e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in essa contenute o ad essa aggiunte o modificate mediante regolare atto scritto e sottoscritto (art. n. 6 delle Condizioni Generali di Polizza), si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.

La giurisdizione esclusiva è quella italiana. Il Foro competente quello di residenza dell'Assicurato/Contraente.

Articolo 3 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Articolo 4 - Pagamento del premio

Il premio deve essere corrisposto all'Ufficio del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, in Milano, oppure al Broker Corrispondente dei Lloyd's che gestisce la Polizza (articolo 14 delle Condizioni Generali di Polizza) ai sensi dell'Art. 1901 del codice civile.

Articolo 5 - Cessazione e rinnovo dell'Assicurazione

Alla scadenza convenuta ed indicata nella Specifica, questa Assicurazione cessa senza obbligo di disdetta. Il diritto alla tacita proroga previsto dall'art. 1899 del Codice Civile è escluso e comunque si intende rinunciato.

Articolo 6 - Variazioni dell'Assicurazione – Comunicazioni tra le Parti

Qualunque variazione di questa Assicurazione deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dagli Assicuratori. Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto.

Articolo 7 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato / Comportamento Improprio

Alla luce di quanto previsto agli artt. 1892, 1893 e 1894 del cod. civ. ed anche di quanto contrattualmente stabilito, l'Assicurato che fornisca informazioni inesatte o reticenti che influiscano sulla valutazione del rischio potranno comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo.

Del pari dicasi per l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del Danno, dichiara fatti o circostanze non rispondenti al vero, produce documenti falsi, occulta prove, promuove o facilita le pretese di terzi, perde il diritto ad ogni indennizzo.

Articolo 8 - Aggravamento o diminuzione del rischio

In caso di fatti o circostanze che aggravino il rischio, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori entro sette giorni dalla data della loro scoperta, e si applicano le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile.

Se l'Assicurato comunica agli Assicuratori mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni dell'art. 1897 del Codice Civile e gli Assicuratori rinunciano al relativo diritto di recesso.

Articolo 9 - Facoltà di recesso in caso di Sinistro

Dopo la denuncia di qualunque sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, tanto il Contraente che gli Assicuratori hanno facoltà di recedere dall'Assicurazione, con preavviso scritto di trenta (30) giorni.

Articolo 10 - Diritto di surrogazione

Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell'indennizzo pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Nei confronti dei Dipendenti tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

Articolo 11 - Altre assicurazioni - Secondo rischio

Se esistono altre assicurazioni a coprire le stesse responsabilità o gli stessi Danni, il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto ad avvisare, nei modi ed entro i termini previsti dalle rispettive polizze, tutti gli assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile) ed è tenuto a denunciare i reclami a tutti gli assicuratori interessati ai sensi dell'articolo 12 delle Condizioni Generali di Polizza.

Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, questa Assicurazione opererà a secondo rischio (salvo patto contrario evidenziato in apposita appendice) e cioè per quella parte dell'ammontare dei danni e delle spese che eccederà il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, fermo in ogni caso il limite di indennizzo stabilito in Specifica e ferma la franchigia/scoperto a carico dell'Assicurato.

Articolo 12 - Denuncia dei reclami

Entro i quindici giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza e durante il periodo di copertura, il Contraente o l'Assicurato deve fare agli Assicuratori denuncia scritta, così come previsto dall'art. 1913 cod. civ.:

- (a) di ogni Reclamo ricevuto per la prima volta durante il Periodo di assicurazione;
- (b) di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo contro l'Assicurato; tale denuncia, se fatta agli Assicuratori nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come reclamo presentato e regolarmente denunciato durante il Periodo di assicurazione;

L'omessa denuncia di un Sinistro e/o l'inadempimento degli obblighi sopra menzionati da parte del Contraente e/o Assicurato possono comportare la perdita del diritto dell'Assicurato all'indennizzo, come previsto all'art. 1915 cod. civ..

Articolo 13 – Pluralità di Assicurati

Il limite di indennizzo stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento, resta ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Articolo 14 - Clausola Broker

La gestione della Polizza è affidata al Broker Corrispondente dei Lloyd's il cui nome e indirizzo sono precisati in Specifica.

E' convenuto pertanto che :

- a) ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Assicurato al Corrispondente s'intenderà come fatta agli Assicuratori stessi;
 - b) ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori per conto del Contraente o dell'Assicurato s'intenderà come fatta da costoro agli Assicuratori;
 - c) ogni comunicazione fatta dagli Assicuratori al Corrispondente s'intenderà come fatta al Contraente e all'Assicurato stesso.
- Il Corrispondente è obbligato a trasmettere al Contraente ed all'Assicurato tutte le comunicazioni loro dirette (suo tramite) provenienti dagli Assicuratori.

Gli Assicuratori consentono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Corrispondente e riconoscono che tale pagamento, se eseguito nei termini convenuti (*articolo n. 1901 codice civile*), è valido a tutti i fini contrattuali.

Articolo 15 – Clausola di responsabilità distinta - LSW 1001

Le obbligazioni degli assicuratori ai sensi del presente contratto di assicurazione, sono distinte e non solidali e sono limitate esclusivamente all'ambito della quota di rischio individualmente sottoscritta. Gli assicuratori non sono obbligati per la quota di rischio sottoscritta da qualsiasi coassicuratore che per qualsiasi ragione non adempia in tutto o in parte alle sue obbligazioni.

Articolo 16 – JHA clausola procedura reclami (Italia)

Il nostro obiettivo è quello di offrire un servizio che sia di alta qualità che sia costante durante tutto il corso della polizza. Se Lei dovesse ritenere che il servizio ricevuto non sia di alta qualità La preghiamo di seguire le procedure qui di seguito riportate e noi ci impegnamo a fare il possibile per risolvere il problema.

Domande o dubbi:

Se Lei dovesse avere qualsiasi domanda o dubbio in relazione alla Sua **Assicurazione** o sulla gestione di un sinistro La preghiamo di contattare in prima istanza la Anglo Lombarda Insurance Broker Srl.

Problemi:

Se Lei dovesse avere qualsiasi problema in relazione a qualsiasi aspetto della Sua **Assicurazione** La preghiamo di contattare la Anglo Lombarda Insurance Broker Srl.

Reclami:

Qualsiasi reclamo riguardante la gestione della Sua **Assicurazione** o la gestione di un sinistro deve essere inviato per iscritto al Rappresentante Generale dei Lloyd's per l'Italia, al seguente indirizzo:



LLOYD'S

Rappresentante Generale dei Lloyd's per l'Italia – Corso Garibaldi, 86 – 20121 Milano – Italia

Telefono 02 55 193121 – Facsimile 02 55 193107 – e-mail: servizioclienti@lloyds.it

Se Lei non dovesse essere soddisfatto dalla risposta al reclamo o nella circostanza che non vi sia risposta entro il termine massimo consentito di quarantacinque giorni, Lei può ricorrere all'ISVAP, al seguente indirizzo:

ISVAP – User Protection Department – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – Italia

allegando alla lettera tutta la documentazione relativa al reclamo originale inviato ai Lloyd's.


Qualsiasi disputa riguardante l'ammontare del risarcimento o l'attribuzione di responsabilità rimane di esclusiva competenza delle autorità giudiziali, in aggiunta a qualsiasi sistema conciliatore in esistenza. I reclami che non possono essere risolti con la procedura di cui sopra potranno, in alcune circostanze, essere riferiti all' UK Financial Ombudsman Service. Ulteriori dettagli relativi a questo saranno forniti all'appropriato stadio della procedura reclami.

IL CORRISPONDENTE DEI LLOYD'S

ANGLO LOMBARDA srl
Insurance Brokers



IL CONTRAENTE/ASSICURATO



LLOYD'S

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge (art. 1917 cod.civ.), a titolo di **risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e danni materiali** involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere per legge.

ART. 2 - RIVALSA I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art.14 della Legge 12 giugno 1984, N. 222, successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 - DICHIARAZIONI INESATTE SUL RISCHIO

Si precisa che ogni errore, omissione, inesatta dichiarazione e imprecisa individuazione di un qualsiasi rischio che non sia frutto di dolo né di colpa grave in cui l'Assicurato sia in corso all'atto della stipula del contratto e durante il corso di esso, non determina nullità di garanzia, decadenza del diritto di indennizzo, applicazione della regola proporzionale, **ma** avrà il solo effetto di far rettificare il premio in base al vero stato di rischio salvo che non si sia in presenza di quanto previsto all'art. 1898 cod. civ. "Aggravamento di rischio".

ART. 4 - DANNI A COSE TROVANTESI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'assicurazione comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi.

La presente garanzia si intende prestata con il/la seguente:

- *limite di indennizzo* per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo € 250.000,00
- *franchigia fissa* per ogni sinistro € 250,00.

ART. 5 - COMMITTEZZA AUTO

L'assicurazione comprende le responsabilità derivanti all'Assicurato a norma dell'Art.2049 Cod. Civ. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

ART.6 - AFFIDAMENTO AUTO

Premesso che l'Assicurato può affidare a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori e consulenti, autovetture, immatricolate ad uso privato, di cui è proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dal conducente delle autovetture stesse a causa di **divizio occulto** di costruzione o di difetto di manutenzione di cui l'Assicurato debba rispondere.

La presentegaranzia non opera qualora l'evento si configuri come "infortunio sul lavoro" e il conducente sia un dipendente soggetto per legge all'I.N.A.I.L.

ART. 7 - RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O./R.C.I., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art.583 C.P., entro i massimali previsti per la R.C.O.



LLOYD'S

ART. 8 - RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI SOCI NON DIPENDENTI, DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE, DEI FAMILIARI DELL'ASSICURATO (O DEI SOCI), DEGLI AMMINISTRATORI E DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile personale dei soggetti sopracitati per danni corporali e danni materiali cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni inerenti l'attività descritta in polizza.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ PERSONALE DI QUADRI E DIRIGENTI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di quadri e dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato/Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

A tali effetti sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente provata.

ART. 10 - DANNI CAUSATI DA NON DIPENDENTI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza e/o subappalto con l'Assicurato, ma della cui opera l'Assicurato stesso si avvalga nell'esercizio della attività descritta in polizza.

ART. 11 - DANNI DA INCENDIO

L'assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.

La presente garanzia si intende prestata con il/la seguente:

- *limite di indennizzo* per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo € 250.000,00;
- *franchigia fissa* per ogni sinistro € 2.500,00.

ART. 12 - ESALAZIONI FUMOGENE

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per eventuali danni materiali e corporali da urto, collisione e ribaltamento di veicoli in circolazione su reti stradali adiacenti all'azienda assicurata in conseguenza di esalazioni fumogene originate da incendio di cose dell'Assicurato.

ART. 13 - DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

ART. 14 - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

L'assicurazione comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. La presente garanzia si intende prestata con il/la seguente:

- *limite di indennizzo* per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo € 75.000,00;
- *franchigia fissa* per ogni sinistro € 1.500,00.

ART. 15 - DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI D'ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

La presente garanzia si intende prestata con il/lo seguente:

- *limite di indennizzo* per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo € 350.000,00;
- *scoperto* per ogni sinistro del 10% con il minimo di € 1.500,00.

ART. 16 - DANNI A VEICOLI DI TERZI (COMPRESI I DIPENDENTI, I SOCI A RESPONSABILITA' LIMITATA, GLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE E LE PERSONE IN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE)

L'assicurazione comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi (compresi i dipendenti, i soci a responsabilità limitata, gli associati in partecipazione e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori nei parcheggi di pertinenza e/o in uso all'Assicurato.

ART. 17 - IMPIANTI, ATTREZZATURE, PONTEGGI, MEZZI MECCANICI E MACCHINARI IN GENERE

LLOYD'S

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà ed uso di impianti, attrezzature, ponteggi, mezzi meccanici e macchinari in

genere, anche azionati a motore, esclusi comunque i danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti all'obbligo assicurativo di cui alla Legge 990/1969.

ART. 18 - DANNI SUBITI DA AMMINISTRATORI L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti dagli amministratori, escluso il legale rappresentante, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni inerenti la carica ricoperta.

ART. 19 - DANNI SUBITI DA NON DIPENDENTI

L'assicurazione, comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti:

- A) dai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce;
- B) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell'Assicurato, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per conto dello stesso.

ART. 20 - DIPENDENTI TERZI PER CROLLO TOTALE E/O PARZIALE DEI FABBRICATI Resta fra le parti convenuto che sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, i dipendenti in genere sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione di R.C.O.

ART. 21 - DANNI DA FURTO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto (compresi guastocagionati in occasione di furto tentato e/o consumato) cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato.

La presente garanzia si intende prestata con i seguenti:

- limite di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo € 50.000,00;
- scoperto per ogni sinistro del 10% con il minimo di € 250,00.

ART. 22 - CESSIONE LAVORI IN SUBAPPALTO

Premesso che l'Assicurato può cedere in subappalto parte dei lavori oggetto dell'attività descritta in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per:

- danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;
- danni subiti dai titolari e o dipendenti delle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, limitatamente ai danni corporali, nonché per i danni ai veicoli.

La presente garanzia si intende prestata a condizione che l'importo dei lavori ceduti in subappalto non superi, al momento del sinistro, il 30% del fatturato annuo.

Per il calcolo della suddetta percentuale si terrà conto del fatturato complessivo nonché di quello riferito ai lavori ceduti, il tutto relativo al periodo d'inizio anno solare in cui si è verificato il sinistro - giorno del sinistro -.

ART. 23 - VISITE GUIDATE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA - DIMOSTRAZIONE DEI PRODOTTI E/O CICLI DI LAVORAZIONE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'accompagnamento dei clienti, studenti e/o persone in genere per visite guidate all'interno dell'azienda, nonché presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o cicli di lavorazione, anche presso terzi. Le persone di cui sopra nonché coloro che partecipano alla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o cicli di lavorazione sono considerati terzi.

ART. 24 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE, BORSE DI STUDIO E/O STAGES

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stages. Si precisa che ai fini della garanzia di cui alla presente polizza i partecipanti ai suddetti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai "dipendenti dell'Assicurato".

ART. 25 - FORMAZIONE PER PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP

Premesso che:

1. gli enti pubblici, nell'ambito dei propri programmi istituzionali, possono inviare presso l'Assicurato persone portatrici di handicap fisici o mentali al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro;



LLOYD'S

2 gli assistiti portatori di handicap possono essere affidati alla sorveglianza ed assistenza dei dipendenti dell'Assicurato. L'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato e/o ai suoi dipendenti per danni cagionati e/o subiti da tali persone affidate.

ART. 26 - ATTIVITA' RICREATIVE

La garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative varie per danni corporali e materiali cagionati a terzi, compresi i partecipanti.

ART. 27 - DANNI ALLE COSE DI PROPRIETA' DEI DIPENDENTI, DEI SOCI A RESPONSABILITA' LIMITATA, DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE E DELLE PERSONE IN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti dei soci a responsabilità limitata, degli associati in partecipazione e delle persone in rapporto di collaborazione. Sono comunque esclusi i danni da furto e/o incendio.

ART. 28 - RAPINA - AGGRESSIONI - ATTI VIOLENTI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da terzi, nell'ambito dell'azienda, a seguito di rapina, aggressione e atti violenti.

ART. 29 - LAVORI PRESSO TERZI

L'assicurazione comprende il rischio relativo ai lavori di rifornimento, consegna, ritiro merce, installazione, posa in opera, manutenzione, riparazione presso terzi.

ART. 30 - LAVORI DI EDILIZIA E DI SCAVO

L'assicurazione comprende il rischio relativo all'esecuzione dei lavori di edilizia e di scavo in genere, purché accessori e complementari all'attività principale descritta in polizza.

ART. 31 - LAVORO INTERINALE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" come disciplinato e nel rispetto della Legge N°196 del 24/6/1997 (e successive modifiche e/o integrazioni).

ART. 32 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE

L'assicurazione si estende ai danni causati da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture e/o macchinari.

La presente garanzia si intende prestata con il/lo seguente:

- *limite di indennizzo* pari al 10% del massimale di polizza per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo con un massimo di € 250.000,00;
- *scoperto* per ogni sinistro del 10% con il minimo di € 2.500,00.

ART. 33 - GARANZIA POSTUMA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni - anche derivanti da incendio - avvenuti dopo il compimento dei lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione, esclusivamente in conseguenza di diftosa esecuzione degli stessi.

L'assicurazione vale per i lavori iniziati in data successiva all'effetto della presente estensione di garanzia e per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di validità della garanzia stessa o di altra polizza R.C.T. emessa in sostituzione, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la garanzia postuma, fermi comunque i termini previsti dalle norme per la denuncia dei sinistri.

L'assicurazione non comprende i danneggiamenti alle cose installate, poste in opera od oggetto dei lavori di manutenzione e/o riparazione, i danni subiti dai veicoli e/o natanti oggetto di interventi, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni.

La presente garanzia si intende prestata con il/lo seguente:

- *limite di indennizzo* pari al 20% del massimale di polizza per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo con un massimo di € 250.000,00
- *scoperto* per ogni sinistro del 10% con il minimo di € 500,00.

ART. 34 - ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



LLOYD'S

L'Assicurazione sopra delimitata è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato e per la prima volta comunicati agli Assicuratori durante il Periodo di assicurazione a seguito di involontaria violazione dei dati personali ai sensi del Codice sulla Privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Rispetto alla presente estensione, l'Assicurazione vale fino a concorrenza di un sottolimito d'indennizzo pari al 50% (cinquanta per cento) dell'ammontare del Limite di indennizzo esposto in Specifica.

ART. 35 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Su espressa richiesta del Contraente, viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche al Sig. XXX sia alle che non alle - dipendenze del Contraente, quale persona designata come "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi del Dlgs. 81/08. L'assicurazione e' prestata nei limiti, modi e termini, previsti dalla presente polizza, pattuiti con il Contraente.

ART. 36 - SCAMBIO MANODOPERA

Ai fini delle garanzie assicurative previste dalla presente polizza, si da' atto che vi può essere scambio di manodopera fra l'Assicurato e la Ditta.....pure assicurata con l'infrascritta Società con polizza n.....

ART. 37 - MERCI SOLLEVATE

Resta fra le parti convenuto che la garanzia di cui alla presente polizza opera anche per i danni materiali alle merci di terzi (esclusi macchinari, congegni e strumenti elettronici anche se facenti parte di apparecchi di precisione) sollevate per esigenze di carico e scarico, sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta delle merci sollevate.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da incendio e da mancato uso delle cose danneggiate.

La garanzia in termini viene prestata fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per ogni sinistro, restando pattuito uno scoperto per sinistro del 10% a carico dell'Assicurato, col minimo assoluto di Euro 1.000,00.

ART. 38 - MACCHINARI PROPRIETA' DI TERZI

Premesso che parte dei macchinari in dotazione all'Assicurato sono di proprietà di Ditte Terze, l'infrascritta Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione, a lei spettante a sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti delle su richiamate Ditte Terze.

ART. 39 - QUALIFICA DI TERZI AI COMMITTENTI

Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, viene riconosciuta la qualifica di terzi ai committenti dei lavori formanti oggetto della presente assicurazione.

ART. 40 - DANNI ALLE COSE SULLE QUALI SI ESEGUONO I LAVORI

Limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, l'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori stessi, con esclusione comunque dei danni:

- a. necessari, il cui verificarsi, cioè, è riconducibile, in linea causale, al normale svolgimento dei lavori;
- b. alle cose costituenti strumento di lavoro.

Questa garanzia e' prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo assoluto di € 250,00 nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di € 26.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

ART. 41 - GARANZIE COMPLEMENTARI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'impresa;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, in tutta Europa;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e



LLOYD'S


- striscioni.
- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Questa garanzia, ferma l'esclusione dei danni da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
 - dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
 - dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili;
 - operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
 - operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;
 - esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto, nonché da proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio.

ART. 42 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nei territori di tutti in tutto il mondo escluso USA, Canada e Messico.

IL CORRISPONDENTE DEI LLOYD'S

ANGLO LOMBARDA srl
Insurance Brokers



IL CONTRAENTE/ASSICURATO

CAPDI &
LSM



Sezione Responsabilità Civile verso i Dipendenti (R.C.O. / R.C.I.)**Art. 43 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C.O./R.C.I.****Assicurazione Responsabilità Civile verso Dipendenti Soggetti all'Assicurazione Legge contro gli Infortuni (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1.a all'I.N.A.I.L. (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) ed all'I.N.P.S. (Legge 222 del 12/06/1984) a titolo di regresso esercitato dai suddetti Istituti per le prestazioni da loro erogate ai prestatori di lavoro dipendenti dell'assicurato, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati), come previsto dal D. Lgs. N. 38 del 23/02/2000, in conseguenza di infortunio (escluse le malattie professionali) sofferto in occasione dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compreso il rischio in itinere.

Restano escluse tutte le altre voci di danno che a qualsiasi titolo i danneggiati possono pretendere.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

2.a ai sensi del codice civile nonché del D. Lgs. 81/08 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38, cagionati alle persone di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

3.a buona fede I.N.A.I.L.

Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza delle garanzie di R.C.O. il fatto che l'Assicurato non sia in regola, nei confronti del dipendente infortunato soggetto all'INAIL, con gli obblighi per l'assicurazione di Legge a condizione che:

l'irregolarità derivi da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia;

l'Assicurato stesso corrisponda all'infrascritta Società il premio derivante dalle retribuzioni dei dipendenti risultati non in regola con gli obblighi di Legge con effetto dall'ultima scadenza annua di rata anteriore al momento dell'infortunio, col minimo assoluto di sei mesi di premio.

1) Assicurazione Responsabilità Civile verso Dipendenti non Soggetti all'Assicurazione di Legge Contro gli Infortuni (R.C.I.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.

ART. 44 - EQUIPARAZIONE AI DIPENDENTI

Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui all'art. 43 punti 1 e 2, sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall'Assicurato i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

Limitatamente alla sola rivalsa I.N.A.I.L. ed I.N.P.S. la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, ai soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai familiari dell'Assicurato (o dei soci), purché addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

ART. 45 - RIVALSA I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

ART. 46 - SOCI NON DIPENDENTI – ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE – FAMILIARI DELL'ASSICURATO (O DEI SOCI) – AMMINISTRATORI – LEGALE RAPPRESENTANTE

Si precisa che ai fini della Garanzia di Responsabilità Civile verso i Dipendenti (R.C.O. – R.C.I.) di cui agli articoli 43 – 44 – 45 le persone sopraindicate devono intendersi Assicurate.

La Società quindi si obbliga a tenere indenni tali persone di quanto queste siano tenute a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per rivalsa esercitata dall'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S. in conseguenza di infortuni (escluse le malattie professionali) subiti in



occasione di lavoro da dipendenti soggetti e/o non all'I.N.A.I.L.

ART. 47 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.O./R.C.I. vale in tutto il mondo.

ART. 48 - ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i danni, salvo quanto diversamente previsto in polizza:

- A) Non sono considerati Terzi ai fini della Assicurazione RCT: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- B) Quando l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori (salvo quanto indicato in polizza, il socio a responsabilità illimitata, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto A);
- C) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con L'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

L'Assicurazione RCT/RCO/RCI non comprende i danni:


- 1. causati da detenzione o impiego di esplosivi;
- 2. causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc);
- 3. di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto.

L'Assicurazione RCT non comprende altresì i danni:

- a) causati da furto salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- b) causati da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto diversamente previsto in polizza; causati da impiego da veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16mo anno di età;
- c) all'interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo diversamente previsto in polizza;
- e) cagionati da opere e/o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a fabbricati ed a cose in genere causati dall'assestamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- g) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- h) derivanti da presenza, uso, contaminazione estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita e distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- i) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- j) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti ad ordigni di guerra.

IL CORRISPONDENTE DE LLOYD'S

ANGLO LOMBARDA srl
Insurance Brokers



IL CONTRAENTE/ASSICURATO

CAPDI &
LSM




LLOYD'S

ESTENSIONI DI GARANZIA

(Condizioni valide solo se richiamate in polizza)

ART. 49 - MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) è estesa ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- o per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- o per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- o per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- o discriminazione razziale, sessuale o religiosa;

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto in polizza.

Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1892, 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara:

- o di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazione di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- o di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.;
- o di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

IL CORRISPONDENTE DEL LLOYD'S

ANGLO LOMBARDA Srl
Insurance Brokers

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

CAPDI &
LSM



LLOYD'S

**SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE
(CLAUSOLA SANZIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI)**

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

02/08/2010
JW2010/004

ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

La presente clausola è di importanza essenziale e prevale su ogni disposizione contraria contenuta nella presente assicurazione.

1. In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti :

- 1.1 da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- 1.2 dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
- 1.3 armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile.

CL356

ESCLUSIONE DEI RISCHI DI GUERRA E GUERRA CIVILE

Indipendentemente da, e in deroga a quanto previsto dal presente contratto in senso contrario, si conviene che la presente Assicurazione non copre alcun tipo di perdite o danni causati direttamente o indirettamente da, o che si verifichino in conseguenza, o nel corso di guerre, invasioni, azione di nemici stranieri, ostilità (con o senza dichiarazioni di guerra), guerre civili, sommosse, rivoluzioni, insurrezioni, usurpazioni del potere da parte di militari o di altri, confische, nazionalizzazioni, requisizioni, distruzioni o danni a beni da parte o per ordine di qualsiasi governo o di autorità pubbliche o locali.

NMA464



LLOYD'S

Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra – Vittorio Scala
Direzione Generale e Sede Legale: 20100 Milano, C.so Garibaldi, 86 -
Autorizzazione all'esercizio delle Assicurazioni concessa con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato del 2 luglio 1986 (G.U. 7.7.1986n. 155) CCLAA 1392364 – Iscrizione al Tribunale di Milano n.
325307/8089/7 - Cod. Fisc. 07585850584 - Part. IVA 10655700150

MODULO PROPOSTA PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
PROPOSAL FORM FOR GENERAL LIABILITY

1.a) Ragione Sociale della Società

Name of the Company

CAPDI & LSM – CONFEDERAZIONE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DIPLOMATI ISEF E LAUREATI SCIENZE
MOTORIE

b) Sede Sociale

Address of Company Head Office

MESTRE-VENEZIA VIA DEL GAZZATO 4 30174

c) Se la Società indicata in 1.a) è controllata da un'altra Società, si prega di indicare ragione e sede sociale
della CapoGruppo.

*If the Company is a wholly owned subsidiary, please indicate the name and address of the Holding
Company.*

d) Codice Fiscale

Tax Code 93013800201

2.a) Forma giuridica.

The Insured's Legal Status

ASSOCIAZIONE - ASSOCIATION

b) Tipo di attività svolta

Full description of business activities

DIPLOMATO ISEF E LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CHE INSEGNA EDUCAZIONE FISICA E CHE
SVOLGE ATTIVITA' MOTORIA CON INDIRIZZO PREVENTIVO, FORMATIVO, RICREATIVO, SPORTIVO,
CORRETTIVO E RIEDUCATIVO SIA NEL SETTORE PUBBLICO CHE PRIVATO. UTILIZZO DI MEZZI TECNICI QUALI
ATTREZZATURE, IMPIANTI, E QUANTO NECESSITA ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
TEACHERS WHO WORK FOR PRIVATE AND PUBLIC SECTORS. USE OF TECHNICAL FACILITIES AND
EQUIPMENT THAT ARE NECESSARY TO WORK.

c) Data dalla quale la Società ha svolto la propria attività in modo continuativo.

Data since the Company has continuously been in business

07/06/1992

3. Paese in cui la Società è registrata

Country in which the Company is registered

1. ITALIA/ITALY

LLOYD'S

2. _____
 3. _____
 4. _____

4. Fatturato degli ultimi 3 anni

Total Gross Revenue for each of the past 3 years

1. 2015 = € 58.582,58
 2. 2016 = € 83.302,52
 3. 2017 = € 96.911,54

5. Garanzie richieste, prego voler crocettare

Coverage required, please cross

RCT

RCO _____

6. Numero di dipendenti/impiegati

Number of employees

/

7. Ammontare delle mercedi/monte salari annui

Annual Payroll

/

8. Precedenti sinistri, si prega indicare i dati degli stessi (data accadimento, ammontare liquidato, causa, ecc) occorsi negli ultimi 3 anni

Loss record, please give all detail of paid and or outstanding losses for the last 3 years, date of incident, amount claimed or settled, reason for claim

9.a) La Proponente ha, negli ultimi 3 anni, stipulato una polizza simile a quella richiesta con la presente proposta?

In caso affermativo precisare:

Has the Proposer been covered, in the past 3 years, by insurance similar to that now proposed?

If yes, please specify:

1. Impresa assicuratrice/Insurance Company

A) LLOYD'S

2. Periodo di durata/Period

A) 30.06.2015/30.06.2016 - 30.06.2016/30.12.2017 - 30.12.2017/30.12.2018

3. Massimali di polizza/Limits

€ 1.000.000 UNICO

4. Premio relativo all'ultima annualità/Premium

A) € 3.056,25 RATA SEMESTRALE - € 6.112,50 ANNO

LLOYD'S

b) Alla Proponente è mai stata rifiutata o cancellata una copertura di questo tipo?
Has the proposer been refused, an insurance similar to that now proposed?

NO

In caso affermativo si prega di fornire dettagli/*If yes, please provide details.*

10.a) Se una assicurazione simile a questa fosse stata stipulata, indicare se vi sarebbero state richieste di risarcimento a carico di una delle persone da assicurare che avrebbero costituito sinistro risarcibile nei termini della presente polizza.

If insurance has been in force similar to that now proposed, please indicate whether claims, which would have fallen within the scope of such insurance, have been made against any person(s) proposed for insurance.

In caso affermativo, si prega di fornire dettagli/*If yes, please provide details.*

NO

b) Sono le persone da assicurare a conoscenza di azioni, omissioni o circostanze che si possa ragionevolmente prevedere potrebbero costituire le fasi per un futuro sinistro risarcibile da questa polizza?
Is the person(s) proposed for this insurance aware of any wrongful act which he/she has reason to suppose might give grounds for any future claims such as would fall within the scope of the proposed insurance?

In caso affermativo, si prega fornire dettagli.

If yes, please provide details.

NO

11. Limite di risarcimento richiesto:

Limits required

€ 1.000.000,00

a) Per singolo sinistro/*For each loss*
€ 1.000.000,00

b) In aggregato annuo/*In annual aggregate*
€ 5.000.000,00

12. DICHIARAZIONE/DECLARATION

Il sottoscritto, Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società di cui al punto 1 (a) di questa proposta, dichiara:

The undersigned, Director, Statutory Auditor or Officer of the Company as stated at point 1(a) of this form declares:

1. Di essere autorizzato a compilare questo questionario per conto della Società di cui al punto 1.(a) e di tutte le Controllate qui indicate, di aver ricevuto la Nota informativa ed il Glossario;

To be authorized to fill in the present proposal form on behalf of the Company as stated at point 1.(a) and on behalf of all wholly owned subsidiaries, that he received Nota Informativa and Glossario;

LLOYD'S

2. Che tutte le risposte qui contenute sono, DOPO ATTENTA VERIFICA, vere e corrette per quanto a mia conoscenza e secondo mia opinione;

That the statements are true to the best of his/her knowledge;

3. Di aver letto e compreso le note introduttive a questo questionario;


To have read and understood the introductory notes to this proposal form;

4. Di prendere atto che questo questionario non vincola né i sottoscrittori né la Società di cui al punto 1.(a) né alcuna delle Controllate qui indicate alla stipulazione di alcun contratto di assicurazione.

That signing this application does not bind the undersigned, nor the Underwriters, nor the Company stated at point 1.(a) to complete the insurance.

Firma

Signature



Qualifica
Title

PRESIDENTE

Società
Company Stamp

CAPDI & LSM

Data/Date

01.12.2018

E' di estrema importanza che la Società, tutte le sue Controllate qui indicate e il dichiarante siano a conoscenza dell'oggetto di questa assicurazione così che alle domande qui contenute possa essere data la corretta risposta.

In caso di dubbio si prega di contattare il Vostro broker poiché ogni dichiarazione errata o inesatta potrebbe compromettere gli eventuali risarcimenti o potrebbe causare l'annullamento della polizza stessa.
It is extremely important that the Company, all its Subsidiaries and the undersigned, be aware of the subject of this insurance so that correct answers can be given to the question asked.

In case of any doubt, please contact your local broker as any wrong or inaccurate declaration could compromise the indemnity or could cause the cancellation of the policy.

LLOYD'S 100,000 %

Sindacati dei Lloyd's: Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's:
AAL 2012 100%

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

ATTENZIONE contiene informazioni importanti **SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE**

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

INFORMATIVA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) valutazione della eleggibilità per concedere la polizza da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's"): la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale; nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- b) espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;
- c) Previo suo consenso, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi; la base giuridica del trattamento è il consenso

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è:

- a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- b) effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Canada, Svizzera) per l'esecuzione del contratto, garantendo un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali ed effettuando controlli sull'assenza di sanzioni internazionali per conto dei Lloyd's.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email servizioclienti@lloyds.com. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

7. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

Il Responsabile della protezione dei dati è Mr. Timor Ahmad (Timor.Ahmad@lloyds.com).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra,

Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;

Luogo MESTRE (VE)

Data 11.12.2018

L'interessato

Nome e Cognome leggibili
CAPDI & LSM
Firma
[Signature]




- b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. c)

Luogo MESTRE (VE)

Data 11.12.2018

L'interessato

Nome e Cognome leggibili
CAPDI & LSM
Firma
[Signature]



¹ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.) Le verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.



Lloyd's Corso Garibaldi, 86 20121 Milan Italy
Tel +39 02 637 888 1 Fax +39 02 637 888 50

www.lloyds.com